

**PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA REGIONALE INTERCENTER, AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B E COMMA 6, DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI DI ALBINEA (RE) SITE IN VIA VAGLIE 2/B E IN VIA GIOTTO 2/A - PERIODO 01/07/2018 – 30/06/2021.**

**CIG 7501054195**

L'Unione Colline Matildiche in qualità di Stazione Unica Appaltante indice la procedura negoziata di cui all'oggetto in esecuzione della determinazione n. 97/C del 24/05/2018 del 3^ Settore dell'Unione Colline Matildiche e in seguito alla determinazione a contrarre n. 51/28 del 24/05/2018 del Responsabile dell'Area Culturale Sportivo – Ricreativa del Comune di Albinea adottate ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016, con cui sono stati approvati:

- la lettera d'invito con i seguenti moduli allegati:
- il modulo allegato 1 – Istanza di partecipazione alla gara;
- il modulo allegato 2 – DGUE;
- il modulo allegato 2 bis – Dichiarazioni Personali;
- il modulo allegato 3 – Dichiarazioni integrative;
- il modulo allegato 4 – Dichiarazione ausiliario;
- il modulo allegato 5 – Offerta economica;
- il capitolato speciale di gestione (allegato A).

## **PREMESSA**

La presente lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione della concessione e, più in generale, alle condizioni regolanti la presente procedura.

## **ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

**Stazione Unica Appaltante:** Unione Colline Matildiche

Sede legale: Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE)

Sede Uffici: Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea (RE)

Tel. n. 0522-590220 – 590237 - Fax 0522- 590270

sito internet: [www.collinematildiche.it](http://www.collinematildiche.it)

Mail: [acquisti@collinematildiche.it](mailto:acquisti@collinematildiche.it)

PEC: [unione@pec.collinematildiche.it](mailto:unione@pec.collinematildiche.it)

Responsabile del procedimento di gara: Dott. Giuseppe Ciulla – Responsabile S.U.A. dell'Unione Colline Matildiche (RE) – tel. 0522/590220 – e-mail [g.ciulla@collinematildiche.it](mailto:g.ciulla@collinematildiche.it);

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Bulgarelli – Responsabile dell'Area Culturale Sportivo-Ricreativa del Comune di Albinea – tel. 0522/590263 – email: [m.bulgarelli@comune.albinea.re.it](mailto:m.bulgarelli@comune.albinea.re.it);

## **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione, in orario extrascolastico, delle seguenti palestre comunali:

- Palestra situata ad Albinea, in Via Giotto da Bondone n. 2/a;
- Palestra situata a Borzano di Albinea, in Via Vaglie 2/b;

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs 50/2016 sono individuabili le seguenti prestazioni:

- Principali: gestione degli spazi ed esercizio delle attività sportive;
- Secondarie: manutenzione immobili e restanti attività.

Sono comprese nella presente concessione tutte le prestazioni e attività stabilite nel capitolato speciale di gestione, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali il concessionario deve prendere completa ed esatta conoscenza.

In merito all'offerta relativa agli elementi di cui al successivo art. 12 della presente lettera d'invito, sarà obbligo del concessionario, in fase di esecuzione del contratto, dare corso agli impegni e alle proposte presentate nell'offerta stessa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ART. 3 - PROCEDURA DI GARA**

Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la procedura negoziata come definita all'art. 3, comma 1, lettera uuu) e dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.

La selezione della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato all'art. 12 della presente lettera d'invito.

## **ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA**

Il valore complessivo presunto della concessione, calcolato sulla base dei ricavi complessivi nel periodo di durata della concessione è stimato in **€ 102.000,00** (Euro centoduemila/00).

I costi della sicurezza per rischi interferenti vengono stimati in € 0,00.

Il contributo annuo, che il concessionario dovrà erogare al Comune di Albinea, oggetto di offerta in rialzo è di **€ 5.000,00** (cinquemila/00).

## **ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici invitati e abilitati al **Bando Intercenter – Servizi di gestione di impianti sportivi – CPV 92610000-0.**

Un operatore economico può sottomettere la propria offerta come singolo partecipante oppure in forma associata (RTI costituito o costituendo) con altre imprese già abilitate al **Bando Intercenter – Servizi di gestione di impianti sportivi - CPV 92610000-0.**

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

La violazione di tali divieti comporta l'**esclusione** dalla gara di entrambi i concorrenti.

In caso di raggruppamenti costituendi l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, è fatto divieto di operare qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti, rispetto a quella risultante dall'impegno in sede di offerta.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Nel caso in cui la commissione giudicatrice, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, ravvisi l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili a un medesimo centro decisionale procederà **all'esclusione** delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presidono le procedure di gara.

## ART. 6 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

## ART. 7 – SUBAPPALTO

E' fatto divieto al concessionario di cedere o sub concedere a terzi la presente concessione.

## ART. 8 - SOPRALLUOGO

E' obbligatoria, **pena l'esclusione dalla gara**, l'effettuazione di un sopralluogo, preliminare alla presentazione dell'offerta, degli impianti sportivi oggetto del presente affidamento, al fine di prendere piena coscienza delle condizioni manutentive degli immobili e valutare le possibili offerte tecniche da proporre in sede di gara.

Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o altra persona munita di idonea documentazione in originale o in copia autenticata che legittimi la sua posizione (es. delega conferita dal legale rappresentante, statuto, procura speciale o generale), che dovrà essere esibita al funzionario competente.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi non ancora formalmente costituiti, il sopralluogo potrà essere compiuto da una qualsiasi delle imprese che intendono associarsi o consorziarsi.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con l'Area Culturale Sportivo – Ricreativa del Comune di Albinea (Dott.ssa Maria Cristina Bulgarelli – Tel. 0522/590263 – E-mail [m.bulgarelli@comune.albinea.re.it](mailto:m.bulgarelli@comune.albinea.re.it)) **fino a cinque giorni prima della scadenza del bando di gara.**

Del sopralluogo, sarà rilasciato un attestato in duplice copia, di cui una sarà consegnata al concorrente.

**Sono ammessi alla gara i soggetti che abbiano ottenuto il relativo attestato di avvenuto sopralluogo**, la cui copia dovrà essere allegata alla documentazione da produrre in sede di offerta.

## ART. 9 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

### REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

a) Assenza dei Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

### REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

b) Per gli operatori economici - Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione;

c) Per le società e associazioni sportive - Iscrizione nell'apposito Registro del CONI.

### REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA - PROFESSIONALE:

d) aver gestito negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni impianti sportivi analoghi a quello oggetto della presente concessione.

*In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale (lett. b) e lett.c), devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.*

*In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2006, si stabilisce che il requisito di cui alla lett. d) deve essere comprovato dal consorzio.*

*In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. d), Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex art. 45, comma 2, lett. g), i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale (lett. b) e lett. c) devono essere autodichiarati da ciascun soggetto facente parte il consorzio o il raggruppamento temporaneo.*

*In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, aggregazioni tra imprese ex art. 45, comma 2, lett. f), soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), relativamente al requisito di cui alla lett. d), dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.*

*In caso di Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2, lett. e), il requisito di cui alla lett. d), dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dal consorzio o dall'impresa indicata che eseguirà il servizio in misura prevalente.*

#### RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI:

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti è necessario allegare l'originale o la copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è necessario presentare una dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti è necessario allegare l'originale o copia dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

#### ART. 10 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale sarà accertato attraverso il sistema AVCPass.

Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it). L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASOE"; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura. La Stazione Unica Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

#### ART. 11 - AVVALIMENTO

In attuazione di quanto previsto all'articolo 89 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, **avvalendosi** delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

I requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria.

A tal fine, il concorrente dovrà allegare, **nella busta "A-Documentazione Amministrativa"** quanto richiesto al **successivo articolo 15**.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

La stazione appaltante provvederà a trasmettere all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento.

## ART. 12 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

La valutazione della migliore offerta e quindi la scelta del soggetto affidatario del contratto viene effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in considerazione i seguenti elementi:

- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA
- ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula:

$$\begin{aligned} &\text{Punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura qualitativa} + \\ &\text{punteggio attribuito a elementi di valutazione di natura quantitativa} = \\ &\text{Punteggio complessivo attribuito all'offerta presentata} \end{aligned}$$

Ogni condizione tra quelle dichiarate dall'operatore economico e a cui sia stato attribuito un punteggio, sia relative agli elementi di valutazione di natura qualitativa, sia relative agli elementi di valutazione di natura quantitativa, costituisce obbligazione contrattuale per l'operatore economico stesso nel caso risulti aggiudicatario dell'appalto.

**La Commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti, di cui 80 sugli elementi di natura qualitativa e 20 sugli elementi di natura quantitativa.**

In particolare gli elementi di valutazione, ai quali sarà attribuito un sub-punteggio, sono i seguenti:

### **OFFERTA QUALITATIVA (MAX PUNTI 80):**

#### **CRITERIO A) – CONDUZIONE TECNICA (max punti 30)**

Il concorrente dovrà descrivere le attività di manutenzione, di custodia e di guardiania e quelle concernenti il funzionamento degli impianti di illuminazione, che intende attuare.

Dette attività non potranno, comunque, essere inferiori a quelle dettagliate nel presente Capitolato Speciale di Gestione.

#### **CRITERIO B) – PROPOSTA PROGRAMMATICA DI UTILIZZO - (max punti 20)**

Il concorrente dovrà descrivere le modalità che intende adottare per ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi di che trattasi.

Dovrà evidenziare le tipologie di utenza che intende "intercettare", le relative modalità di attrazione, gli orari di apertura, le attività sportive che intende attivare e ulteriori prassi che intende adottare per ottimizzare al massimo l'uso dell'impianto, sfruttandone le relative potenzialità da parte di ogni tipo di utenza, singola, aggregata o associata, compatibilmente alle caratteristiche degli impianti sportivi e alle disposizioni di legge vigenti, privilegiando proposte progettuali che siano complementari e innovative, rispetto all'offerta già presente sul territorio, rivolte ai minori, ai diversamente abili, agli anziani ultrasessantenni e alla scuola oltre che progetti di promozione culturale dello sport attraverso convegni, incontri, ecc.

Il Piano di utilizzo dovrà evidenziare anche se, e in tal caso come, l'affidatario intende utilizzare gli impianti sportivi per discipline sportive praticate direttamente, tramite proprie squadre e propri tesserati per attività di

allenamento e/o di gara, nonché i prezzi di ingresso che intende praticare, in caso di gare con ingresso del pubblico non gratuito.

#### **CRITERIO C) – QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - (max punti 20)**

Il concorrente dovrà descrivere i seguenti elementi:

**C1 - struttura organizzativa** = descrizione dell'organizzazione dell'operatore, ruoli e relative competenze;

**C2 - qualificazione professionale ed esperienziale** degli istruttori, degli allenatori e degli operatori che saranno utilizzati per le varie attività sportive che si intende praticare nell'impianto;

**C3 - qualificazione professionale ed esperienziale** dei custodi /guardiani / addetti, che si intende utilizzare per la custodia, la guardiania e la manutenzione ordinaria dell'impianto.

#### **CRITERIO D) – ESPERIENZA NEL SETTORE (max punti 10 )**

Il concorrente dovrà descrivere le esperienze di gestione di palestre pubbliche o private, in assenza di contenzioso.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica di cui ai criteri A, B, C e D sarà attribuito in ragione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i) variabile tra zero e uno;

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I componenti della Commissione giudicatrice attribuiranno per ogni criterio indicato, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	ottimo
0,90	Più che buono
0,80	buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	Quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0	Assente – completamente negativo

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite riparametrazione.

Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

Per effetto della riparametrazione il concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore.

I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Verranno escluse dalla gara i partecipanti che a seguito dell'applicazione dei parametri sopra citati non conseguiranno un punteggio di almeno 40 punti, calcolati a seguito dell'operazione di riparametrazione. I punteggi verranno arrotondati a due decimali.

La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti-offerta, di richiedere alle imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

### OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 20)

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica il **prezzo annuo offerto** che dovrà corrispondere al Comune di Albinea a titolo di rimborso di quota parte delle spese di utenza afferenti i consumi in orario extrascolastico

**Il prezzo offerto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 5.000,00 annui.**

L'attribuzione del punteggio all'offerta economica sarà effettuata applicando la seguente formula:

$$Pe = 20 \times Pi/Pmax$$

dove 20 = punteggio economico massimo assegnabile;

Pmax = prezzo più alto presentato in gara;

Pi = prezzo offerto dal concorrente (i)

Pe(i) = punteggio economico attribuito al concorrente (i)

Si precisa che:

- il prezzo dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due cifre decimali;
- l'offerta economica deve essere debitamente sottoscritta digitalmente e corredata da una fotocopia di un documento di identità del rappresentante legale;
- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti interessati e corredata da tutti i relativi documenti di identità;
- **a pena di esclusione** devono essere indicati gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del contratto, (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016).

### ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- o devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la **sottoscrizione digitale del dichiarante** (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- o potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- o devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

### ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento Unico di Gara Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il portale Regionale INTERCENTER. In caso di indisponibilità o malfunzionamento dello stesso, le comunicazioni si terranno a mezzo PEC. In tale comunicazione saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni.

Al fine del computo del termine perentorio assegnato farà fede la data di invio registrata dal portale Regionale di INTERCENTER, ovvero della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine perentorio assegnato il concorrente è escluso dalla procedura.

#### ART. 15 - BUSTA A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

All'interno della Busta "A" occorrerà inserire:

- A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza di partecipazione alla gara (da redigersi preferibilmente secondo il modello Allegato 1) deve essere **sottoscritta digitalmente e contestualmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio**, in tal caso potrà pertanto essere presentata un'**unica istanza di partecipazione** alla gara, riportante i dati di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; diversamente ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un'istanza di partecipazione alla gara, da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1, per ciascun componente);

**B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE- Allegato 2)**

**dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, per la redazione della quale si invitano i concorrenti ad utilizzare il **Documento di gara unico europeo (DGUE- Allegato 2)** di cui all'art. 85 del Codice (allegato anche, per facilitare i concorrenti stessi, **in formato editabile**, al presente disciplinare di gara). I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi **alle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3** "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016. Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) integrano l'istanza di partecipazione e consentono alla stazione appaltante di avere a disposizione un quadro informativo completo.

**C) ALTRE DICHIARAZIONI RICHIESTE (ALLEGATO 3)**

dichiarazioni sostitutive, da rendersi ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 **ed integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE)** preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nel DGUE (Allegato 2) e le altre dichiarazioni richieste (Allegato 3):

1. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**
2. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, **devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
3. **in caso di avalimento devono essere rese anche dal soggetto ausiliario.**

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del codice, si precisa inoltre che le **attestazioni relative alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 (reati) e comma 2 del Codice** (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del Codice) **devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti** che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico **sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del Codice, sia in carica che cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara**, vale a dire:

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza - ivi compresi institori e procuratori generali- poteri di direzione o di vigilanza/ dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo/ del direttore tecnico/ del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione e il divieto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara operano qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Anche in caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

**(Eventuale) DICHIARAZIONI PERSONALI (che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del codice) - ALLEGATO 2 BIS**

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, qualora non siano rese dal rappresentante del concorrente, possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, sopra specificati (preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis), sia in carica che cessati.

**(EVENTUALE) IN CASO DI AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare all'istanza:**

- a. dichiarazione sostitutiva (allegato 1 e/o nell'Allegato 2 – DGUE) con cui il concorrente indica specificatamente i **requisiti di partecipazione di carattere speciale** (art 83 comma 1 lett b) e c) del Codice – economico-finanziari,

tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'**impresa ausiliaria** (solo limitatamente all'omessa indicazione dell'impresa ausiliaria, seguirà soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice, mentre l'omessa indicazione dei requisiti speciali per i quali si intende ricorrere all'avvalimento non può essere sanata in alcun modo, qualora il concorrente non li possieda alla data di scadenza di presentazione dell'offerta).

e

b. le seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le quali, la stessa impresa ausiliaria:

- 1) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 2-DGUE**);
- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice (da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 4**);
- 4) fornisce le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 17.3 da rendersi preferibilmente in conformità all'**Allegato 3**).

c. originale o copia autentica del **contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie. Il contratto, a pena di nullità, contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

In caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, deve essere resa dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

#### D) DOCUMENTO/I DI IDENTITÀ

Dovrà essere prodotta all'interno della busta A copie del **documento di identità**, in corso di validità, da parte di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. contenute nei precedenti punti 17.2 (DGUE) e 17.3 (Altre dichiarazioni richieste – All. 3) della documentazione amministrativa.

Nel caso in cui **le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice siano rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice**, come individuati al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 8.11.2017, dovrà essere prodotta una copia del documento di identità di ciascuno di essi. Nel caso in cui, invece, sia un legale rappresentante dell'operatore economico che dichiari **l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice** per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, dello stesso Codice sarà sufficiente produrre copia del documento di identità di questo.

**E' sufficiente che ciascun dichiarante produca una sola copia del proprio documento di identità essendo superfluo allegarne ulteriori copie in calce a ciascuna dichiarazione sostitutiva prodotta.**

#### (Eventuale) PROCURA

Nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di un soggetto munito di procura (esempio nel caso in cui a sottoscrivere l'istanza di partecipazione sia un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura, in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura).

E) **CAPITOLATO SPECIALE DI GESTIONE FIRMATO DIGITALMENTE** dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile in originale o copia conforme) in segno di accettazione;

F) **GARANZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 93 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016** a favore della stazione appaltante pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara (**€ 2.040,00**);

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso la Tesoreria dell'Unione Colline Matildiche: **BANCO BPM Spa** - Filiale di Puianello di Quattro Castella (RE) di via Taddei, 7 – CODICE IBAN **IT37X050346642000000006600**, indicando la seguente causale: cauzione provvisoria relativa all'affidamento del servizio di gestione delle palestre comunali di Albinea (RE);
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

12.2 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente, **a pena di esclusione**, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.

12.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

12.3.1 essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018);

12.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

12.3.3 essere rinnovata, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

12.3.4 avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

12.3.5 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

12.3.6 prevedere espressamente:

a. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la **rinuncia** ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro **operatività** entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice (**ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell'art. 93 del Codice, tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

**12.4 Ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione provvisoria potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è altresì ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d'impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50/2016, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti; mentre se solo alcune delle imprese ne sono in possesso, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

In caso nella documentazione presentata dal concorrente non sia presente la documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti, la stazione appaltante potrà chiedere al concorrente di integrare la documentazione, purché sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra, in merito ai benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, operano anche per la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del medesimo Decreto.

12.6 Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

G) Il "PASOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC firmato digitalmente. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dovrà essere allegato anche il PASOE relativo all'impresa ausiliaria;

#### **H) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO;**

#### **ART. 16 - BUSTA "B –OFFERTA TECNICA"**

All'interno della Busta B deve essere contenuta una relazione descrittiva che dettagli gli elementi di valutazione di cui all'art. 12 della presente lettera d'invito.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, in carta semplice, e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

La relazione dovrà essere redatta su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, contenuto max in n. 10 facciate, stampate solo fronte, utilizzando un carattere con font Times New Roman di dimensioni pari a 12, interlinea 1,5. Nelle 10 pagine non sono comprese le copertina, gli indici ed eventuali curriculum vitae del personale da impiegare nel servizio.

**Il progetto prodotto dovrà essere articolato in modo che gli elementi di natura qualitativa risultino chiaramente rilevabili. A tal proposito si richiede di seguire lo schema fissato all'art. 12 della presente lettera d'invito laddove vengono esplicitati gli elementi di valutazione del progetto medesimo.**

Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera d) ed e), D.Lgs. 50/2016, già costituiti, il progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo; in caso di raggruppamento costituendo, il progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

Ogni elemento valutato dalla Commissione e a cui verrà attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria dell'appalto.

La documentazione inserita nella busta "B" non deve recare, **pena l'esclusione**, alcuna indicazione dei valori riferiti agli elementi che attengono all'offerta economica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente contenuta nella busta C.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito dell'offerta elementi di natura qualitativa.

Nessun compenso o rimborso spetta all'operatore economico concorrente per la predisposizione degli elaborati costituenti l'offerta elementi qualitativi.

#### **ART. 17 - BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA"**

All'interno della Busta "C" deve essere contenuta l'offerta economica redatta preferibilmente secondo il modello allegato 5.

Il Concorrente dovrà dichiarare il prezzo annuo offerto al Comune di Albinea a titolo di rimborso quota parte delle spese di utenza afferenti i consumi in orario extrascolastico.

Non è ammessa offerta inferiore ad e 5.000,00.

**Le offerte inferiori ad e 5.000,00 saranno escluse dalla gara.**

Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, con l'avvertimento che in caso di discordanza, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. Il prezzo offerto potrà essere espresso fino a due cifre dopo la virgola.

La Dichiarazione relativa all'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo. In caso di raggruppamento non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

**A pena di esclusione**, nell'offerta economica, devono essere indicati i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

## ART. 18 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La procedura di gara verrà interamente gestita attraverso il portale Regionale INTERCENTER. **La prima seduta di gara per l'esame della documentazione amministrativa avverrà in data 12/06/2018 alle ore 15:00** presso gli uffici della SUA dell'Unione Colline Matildiche, siti in Piazza Cavicchioni n. 8 – 42020 – Albinea (RE).

Si precisa che non saranno ammesse persone in sala, in quanto la tracciabilità di tutte le fasi della procedura di gara, l'inviolabilità delle buste telematiche e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (anche in virtù del contemporaneo utilizzo del sistema di firma digitale), sono garantite dal portale Intercenter della Regione Emilia Romagna.

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del Procedimento di Gara, procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata da tutti i concorrenti. Le comunicazioni con i concorrenti saranno tenute in linea preferenziale tramite il portale Regionale INTERCENTER. In caso di malfunzionamenti o indisponibilità dello stesso, le comunicazioni saranno tenute tramite PEC.

La pubblicazione della documentazione, compreso il provvedimento delle ammissioni e delle esclusioni ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata sul sito [www.collinematildiche.it](http://www.collinematildiche.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Gara.

La commissione giudicatrice, appositamente nominata, sempre in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei soli soggetti ammessi ai fini della verifica della regolarità formale della documentazione presentata.

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.

La Commissione attribuirà i relativi punteggi.

Si classifica al primo posto della graduatoria il concorrente che ottiene il punteggio più alto.

Il seggio di gara e la Commissione giudicatrice potrà riservarsi di svolgere i lavori in un'unica giornata oppure riconvocarsi in altre sedute.

La Commissione giudicatrice al termine dei lavori, emana una proposta di aggiudicazione.

Le offerte anomale saranno individuate ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

Così come stabilito dalla Linea Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal

Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, il RUP dell'ente committente è competente nella verifica delle offerte anormalmente basse con il supporto della commissione giudicatrice.

**ART. 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL D.LGS. N. 196 DEL 30.06.2003 RECANTE L'OGGETTO "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare.

Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Stazione Unica Appaltante dell'Unione Colline Matildiche, ai sensi dell'art. 18 del medesimo D.lgs. 196/03; quindi per le procedure che qui interessano non saranno trattati dati sensibili. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. 196/03 s.m.i. è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELLA S.U.A.  
UNIONE COLLINE MATILDICHE  
DOTT. GIUSEPPE CIULLA